CAMERA DEI DEPUTATI N. 1814

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SOSPIRI, VALENSISE, ABBATANGELO

Presentata il 24 giugno 1980

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande per il riconoscimento di malattie professionali

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Come è noto con l'articolo 7 della legge 27 dicembre 1975, n. 780, veniva concessa ai lavoratori, affetti dalle malattie professionali di cui alle voci 11, 12, 13 e 34 della tabella n. 4 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificata ed integrata dalla nuova tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1975, n. 482, la facoltà di presentare domanda all'INAIL per ottenere le previste prestazioni nei casi in cui la manifestazione della malattia professionale si fosse verificata dopo il termine massimo previsto per l'indennizzabilità.

I termini di cui sopra (360 giorni) si sono rivelati insufficienti in quanto non tutti i lavoratori interessati hanno avuto modo di venire a conoscenza della nuova norma, tant'è vero che presso le sedi INAIL sono innumerevoli le domande presentate fuori termine e quindi non prese in considerazione.

Tale circostanza suggerisce l'opportunità di promuovere un nuovo provvedimento legislativo che dia la possibilità di ripresentare domande a quanti non hanno potuto, se non altro per scarsa informativa, avvalersi della norma citata per chiedere in tempo utile il risarcimento per la malattia professionale contratta durante l'attività lavorativa e manifestarsi successivamente all'interruzione del rapporto di lavoro.

Appunto a tal fine è diretta la presente proposta di legge; ed è pertanto inutile sottolineare l'opportunità della sua sollecita approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

I termini per la presentazione all'istituto assicuratore delle domande intese ad ottenere le prestazioni previste dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per i lavoratori affetti dalle malattie di cui alle voci numeri 11, 12, 13 e 34 della tabella allegata n. 4 del predetto testo unico, modificata ed integrata dalla nuova tabella delle malattie professionali nell'industria annessa al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1975, n. 482, sono riaperti per 360 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche per i casi nei quali la manifestazione morbosa si è verificata dopo il periodo massimo di indennizzabilità.